

Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Scorzè



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL
D.LGS. 152/2006 PER ASSOGGETTAMENTO
DELL'INSTALLAZIONE DI SCORZÈ AI TITOLI III E III-
BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER LE
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
DI MATERIE PRIME VEGETALI**

**SCHEMA A - ALLEGATO A19 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELLE ACQUE**

Committente:



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Via Kennedy, 65 - 30037 Scorzè

Redattore:



Aplus S.r.l.
Via San Crispino, 46
35129 Padova (PD)



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 2708 / 2024

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto : Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento di un piazzale privato adibito a sosta temporanea di automezzi in attesa di carico e del relativo scarico, ai sensi dell'art. 39 comma 3 dell'Allegato D alla DGRV n. 842/2012 - Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle Acque. Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. – C.F. 00593710247 - stabilimento: Comune di SCORZE' - Viale Kennedy 65 - sede legale: Comune di SCORZE' - Viale Kennedy 65. Nuova autorizzazione

LA DIRIGENTE

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l'art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13 “compiti dei dirigenti”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 225 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e in particolare:
 - l'articolo 124 del decreto stesso recante *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che dà facoltà alle Regioni di determinare in quali casi le acque meteoriche di dilavamento siano da sottoporre a specifico trattamento e a conseguente autorizzazione allo scarico;
- ii. la parte quarta del medesimo decreto stesso contenente norme sulla gestione dei rifiuti;
- iii. il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata – secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- iv. il decreto interministeriale 30 luglio 1999 recante i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- v. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con la quale è stato approvato il piano di tutela delle acque pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa 8 dicembre 2009, n. 100 ed in particolare l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - con il quale la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;

Visti:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- iii. il D.Lgs. 152/2006, che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale / dell'autodichiarazione di non necessità di incidenza ambientale, come disposto dal punto 3.1 "Autorità competenti per la valutazione di incidenza" dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con nota prot. n.43536 del 08/07/2024 la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. avente impianto situato in comune di SCORZE' Viale Kennedy 65 - meglio individuato al Fg. 6, mapp. 142-311-797-798-1151-1153 e Fg. 10 map 460 del catasto terreni del Comune medesimo - ha presentato a questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione preventiva alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali adibiti a sosta e movimentazione mezzi pesanti e all'attivazione del relativo scarico nel canale Rio San Martino;

- ii. la Ditta in oggetto ha allegato alla richiesta gli elaborati grafici e la relazione tecnica che comprende il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999;
- iii. con nota prot. n. 50153 del 7.08.2024 è stata trasmessa alla ditta comunicazione di avvio del procedimento;
- iv. con prot. n. 43536 del 8.07.2024 è stata inoltre acquisita la documentazione comprendente il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;

Visto che:

- i. con nota prot. n. 43536 del 08/07/2024 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza redatta secondo le modalità stabilite dalla DGRV 1400/2017 ed è stata effettuata opportuna verifica sulla stessa da parte della Scrivente Amministrazione;
- ii. con determinazione dirigenziale prot. n. 61028 del 26/09/2024 è stata accertata la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale per il progetto in istanza;

Considerato che:

- i. le superfici dell'insediamento in oggetto ricadano fra quelle elencate al comma 3, lett. d) del citato articolo 39 e si ritiene quindi che lo scarico delle acque di prima pioggia di dilavamento del nuovo piazzale privato adibito a sosta temporanea di automezzi in attesa di carico sia da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ii. il competente ufficio di questa Amministrazione ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;
- iii. sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico delle acque reflue provenienti dal nuovo piazzale privato adibito a sosta temporanea di automezzi in attesa di carico;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 03/10/2024, risulta rispettato.

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

La Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con impianto situato in comune di SCORZE' - Viale Kennedy 65, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto d) dell'art. 39 comma 3 delle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con la sigla S1 nella condotta acque meteoriche recapitante nel corso d'acqua superficiale denominato Rio San Martino a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 4 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento..

2. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni quattro anni dalla data della presente, se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.
3. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
4. E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999.
5. La Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato in assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento. Il posizionamento del pozzetto e/o le caratteristiche tecniche del sistema di scarico dovranno essere tali da impedire che eventuali rigurgiti dal ricettore stesso possano inficiare la qualità delle acque di scarico. Il pozzetto dovrà essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
6. Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
7. La data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicata tramite il SUAP competente, e contestualmente dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città Metropolitana di Venezia.
8. Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-impres/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
9. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio dell'impianto di cui sopra e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
10. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
11. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data.
12. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
13. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredata con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).
14. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
15. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

16. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente.
17. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
18. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
19. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
 - al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
 - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
 - al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente



DECRETO N. 46 DEL 7 luglio 2015

OGGETTO: Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA con sede legale e ubicazione installazione in Viale Kennedy, 65 – Scorzè (VE)
 Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.3a dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
 Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi - operazioni R12, R13, D8, D9 e D15 degli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
 Rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*sexies* del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Col presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta in oggetto, già autorizzata con un provvedimento della Provincia di Venezia, per le operazioni di trattamento rifiuti non pericolosi.
 Atti rilevanti: provvedimento provinciale n. 176 del 24.01.2013, provvedimento provinciale n. 1321 del 16.05.2013, provvedimento provinciale n. 2330 del 24.07.2013, provvedimento provinciale n. 2497 del 08.08.2013, l'istanza del 03.09.2015, nota n. 250890 del 17.06.2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

- VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75/UE del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Titolo III-*bis*, come modificato dal d.lgs. 14.04.2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", con il quale sono state apportate significative modifiche alla Parte II, titolo III-*bis* (Autorizzazione integrata ambientale);
- VISTO l'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto;
- PRESO ATTO che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, l'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 è stato sostituito dal nuovo allegato VIII definito all'art. 26 del d.lgs. n. 46/2014, che individua l'obbligo di assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale tipologie di installazioni e attività IPPC che non erano previste nella precedente versione dell'allegato VIII;
- VISTO che l'articolo 29, c. 2, del richiamato d.lgs. n. 46/2014 fissa al 07.09.2014 il termine entro il quale i gestori delle installazioni esistenti che non svolgevano attività già ricomprese nell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, come introdotto dal d.lgs. n. 128/2010, dovevano presentare istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III – bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"



giunta regionale

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 "Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 17/06/2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTE le L.R. 21 gennaio 2000 n. 3 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 e la D.G.R. n. 1633 del 09.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- VISTA la D.G.R. n. 395 del 31.03.2015 "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;
- VISTA la D.G.R. n. 1519 del 26.05.09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" e la DGR n. 16 del 21 gennaio 2014;
- RICHIAMATA la propria circolare n. 512093 del 28.11.2014 recante "Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali";
- VISTO il provvedimento della Provincia di Venezia n. 176 del 24.01.2013, con il quale è stata rilasciata alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le attività di cui alle operazioni R12, R13, D8, D9 e D15, successivamente modificata con provvedimento n. 1321 del 16.05.2013;
- VISTE la determinazione della Provincia di Venezia n. 2330 del 24.07.2013, con la quale è stata rilasciata alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche e allo scarico, successivamente modificata con provvedimento n. 2497 del 08.08.2013;
- VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA in data 03.09.2014, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'installazione ubicata in viale Kennedy, 65 in Comune di Scorzè (VE), per l'attività IPPC prevista al punto 5.3 a dell'allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, come modificato dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. 04.03.2014, n. 46;
- PRESO ATTO che con il d.lgs. 04.03.2014, n. 46, sono state apportate significative modifiche alla normativa in materia di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, introducendo l'istituto del riesame dell'autorizzazione in luogo del rinnovo della medesima;
- VISTA la nota in data 17.06.2015, prot. n. 250890, con la quale si comunica alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- VISTA la nota in data 17.06.2015, prot. n. 250890, con la quale in conformità a quanto previsto dagli artt. 29-quater e 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è convocata la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-ter, commi 6, 7 e 14, della legge 241/1990 e s.m.i. finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- VISTI gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi in data 29.06.2015, di cui al verbale trasmesso ai soggetti interessati in data 30.06.2015;
- PRESO ATTO che dai medesimi esiti, la conferenza dei servizi non ha ravvisato motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta in oggetto;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- ACCERTATO** che nel corso dell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti presso l'installazione della Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA non sono pervenute segnalazioni da parte delle autorità di controllo in relazione ad inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o a scorretta gestione dell'installazione;
- PRESO ATTO** della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v-bis del d.lgs. 156/2006 e s.m.i. e del D.M. 272 del 13.11.2014, presentata congiuntamente all'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- RITENUTO** per quanto sopra di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale della Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA per l'attività di gestione dei rifiuti presso l'installazione ubicata in Comune di Scorzè (VE), Viale Kennedy, 65;
- PRESO ATTO** che il PMC approvato dovrà essere modificato entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento, e sul quale l'ARPAV e la Provincia di Venezia dovranno esprimere il proprio parere;

DECRETA

- di rilasciare alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA con sede legale in viale Kennedy, 65, Scorzè (VE), cod. fisc. 00593710247, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa all'installazione ubicata in Comune di Scorzè (VE) in viale Kennedy, 65 e catastalmente censita ai mappali n. 1281 del foglio 10 del censuario di Scorzè, per l'attività individuata al punto 5.3a I e II dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in ogni caso la ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 (dieci) anni dalla data di rilascio del presente atto;
- di comprendere nella presente autorizzazione integrata ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006, relativamente alle emissioni diffuse;
 - autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs. n. 152/2006
- di autorizzare la Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di seguito elencati:

CER	descrizione	provenienza
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione costituiti da bevande contenute in imballaggi in plastica e metallo	Ciclo produttivo interno e resi*
150102	Imballaggi in plastica vuoti	Reparti dello stabilimento
191212	Rifiuto liquido	Triturazione/macinazione nell'installazione

* i resi merci provengono dal circuito commerciale come beni e a seguito della valutazione del Responsabile della Qualità divengono rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento.

- di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività, che potranno essere svolte dalla ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006):



giunta regionale

- 5.1. messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi funzionale alle attività successive;
- 5.2. pretrattamento di rifiuti non pericolosi [R12] mediante triturazione/macinazione;
- 5.3. trattamento fisico-chimico [D9] e biologico [D8] di rifiuti liquidi non pericolosi, comprensivo di condizionamento, ispessimento e disidratazione dei fanghi prodotti dal medesimo trattamento;
- 5.4. deposito preliminare [D15] dei rifiuti prodotti;
6. di fissare i seguenti quantitativi massimi di rifiuti gestibili presso l'impianto:

Stoccaggio	Mg
R13 di 020704	100
R13 di 150102	2
<i>Totale R13 rifiuti in ingresso</i>	<i>102</i>
D15 rifiuti prodotti (191212)	100
<i>Totale stoccaggio</i>	<i>202</i>

Trattamento	Potenzialità	
	Mg/giorno	Mg/anno
R12 di 020704 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione costituiti da bevande contenute in imballaggi in plastica)	114,4*	30.650*
R12 di 020704 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione costituiti da bevande contenute in imballaggi in metallo)		
R12 di 150102		
D8 e D9 di 191212 (liquido)	100	26.800

* Tale potenzialità è riferita all'intero rifiuto, costituito da bevande non utilizzabili contenute nell'imballaggio plastico o metallico e l'imballaggio stesso, che è la parte soggetta a triturazione. La potenzialità di triturazione riferita alla sola parte solida (imballaggi che contengono le bevande e tuniche) è stimata in 11,2 t/giorno - 3.000 t/anno di plastica e 3,2 t/giorno - 850 t/anno di metalli.

Trattamento chimico-fisico e biologico

7. l'impianto D8-D9, al quale confluiscono:
 - 7.1. le acque reflue di processo dello stabilimento Acqua Minerali S. Benedetto SPA;
 - 7.2. rifiuti liquidi prodotti dalle operazioni di pretrattamento di cui al punto 5.2;
 - 7.3. le acque reflue di processo provenienti dalla Società Pepsico Beverages Italia S.r.l., con insediamento produttivo situato in Via Treviso n. 29 a Scorzè;
 - 7.4. le acque meteoriche di prima pioggia del piazzale Nord per il parcheggio e movimentazione mezzi e dell'installazione;
 - 7.5. le acque assimilate alle domestiche provenienti dallo stabilimento;
 deve essere gestito secondo le migliori tecniche di gestione, con particolare riferimento agli accorgimenti necessari per evitare la diffusione di odori e aerosol che possano arrecare inconvenienti, anche igienico-sanitari, agli operatori e alla popolazione residente in prossimità dell'installazione;

Prescrizioni generali

8. l'installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli articoli 177 comma 4 e 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- 8.1. le aree e i contenitori adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate - con specifico riferimento alla planimetria di cui all'Allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante - e munite di cartellonistica ben visibile indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e lo stato fisico; i rifiuti devono essere tenuti separati dalle materie prime;
- 8.2. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione;
- 8.3. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 8.4. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione, in modo da assicurare l'ottimale efficienza operativa;

Acque

9. la ditta è autorizzata allo scarico, attraverso il punto di emissione indicato con S4 nella planimetria in Allegato A, nel canale posto al confine sudorientale della proprietà, in Viale Kennedy 65, che confluisce nel Rio San Martino, nel rispetto dei limiti fissati nella Tab. A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999, compreso il parametro Escherichia Coli (per il quale vale il limite di 5.000 UFC/ 100 ml) e le loro caratteristiche dovranno essere valutate tenendo conto della separazione delle diverse tipologie;
10. lo scarico di cui al punto precedente include:
 - 10.1. le acque in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (pozzetto S1);
 - 10.2. le "acque bianche di processo" utilizzate per il risciacquo dei contenitori senza l'aggiunta di sostanze specifiche, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale per il parcheggio e per la movimentazione di mezzi (Area "Rio") e le acque meteoriche dei pluviali di una parte dello stabilimento, previo pretrattamento di disoleatura/dissabbiatura nell'impianto installato (raccordo pozzetto S2);
 - 10.3. le acque di raffreddamento (raccordo pozzetto S3);
11. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

PMC

12. entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la ditta dovrà presentare una versione aggiornata del PMC sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, che sarà valutato da ARPAV e Provincia di Venezia, e successivamente trasmesso in Regione per la presa d'atto;
13. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Provincia di Venezia, e soggetto alla presa d'atto della Regione Veneto comunicata alla Regione;
14. dovranno essere concordate con il Comune di Scorzè le modalità più opportune al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto; tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate almeno annualmente;

Ulteriori prescrizioni

15. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione/collaudato; è obbligatoria la tenuta del registro di manutenzione, a disposizione delle autorità di controllo;
16. qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del trattamento deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

17. la ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, Provincia di Venezia, ARPAV e al Comune di Scorzè, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;
18. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
19. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Scorzè;
20. resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;
21. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà - con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC;
22. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
23. Sono allegati al presente provvedimento:
 - 23.1. **Allegato A:** Planimetria dell'installazione con aree funzionali (1) e planimetria con punto di scarico (2);
24. il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA, al Comune di Scorzè, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
25. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
26. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

IL DIRETTORE
 DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
 f.to Dott. Alessandro Benassi

Attesto che la presente copia, composta di n° sei pagine / tre fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 7 LUG 2015

+ ALLEGATO AL AL DADA n. 46/2015
 composto di due pagine / un foglio
 + ALLEGATO AL AL DADA n. 46/2015
 composto di due pagine / un foglio




SETTORE TUTELA ATMOSFERA

Il Funzionario
 Ing. Ubaldo Dusi

Ubaldo Dusi




Allegato ^{AL} al decreto
n. 46 del 7 LUG 2015



CER	DESCRIZIONE	POSIZ.
02 07 04	SCorie INALCIBILI PER IL COMBUSTO O LA TRASFORMAZIONE	Area di stoccaggio rifiuti
02 07 04	SCorie COMBUSTIBILI DA SECCO	Area di stoccaggio rifiuti
02 07 04	SCorie INALCIBILI PER IL COMBUSTO O LA TRASFORMAZIONE	Area di stoccaggio rifiuti
13 01 02	IMBALLAGGI IN PLASTICA (DIVERSI)	Area di stoccaggio rifiuti
19 12 03	METALLI NON FERREI (DIVERSI)	Area di stoccaggio rifiuti
19 12 04	PLASTICI E GOMME (DIVERSI)	Area di stoccaggio rifiuti
19 12 12	RESIDUI (COMPRESI I RESIDUI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO	Area di stoccaggio rifiuti
19 12 12	RESIDUI (COMPRESI I RESIDUI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO	Area di stoccaggio rifiuti

- LINEA CONVOGLIAMENTO MEDIANTE DEPOSITO D15 RIFIUTI CER 19 12 12
- LINEA CONVOGLIAMENTO DIRETTO RIFIUTI CER 19 12 12
- RECINZIONE AREA TRATTAMENTO RIFIUTI
- PERIMETRO IMPIANTO



SAN BENEDETTO S.p.A.
Sede e stabilimento Viale Kennedy, 85 - Scorzè (VE)

Autorizzazione Integrata Ambientale
ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA - Scorzè
B.22_AIA_SB Planimetria aree stoccaggio rifiuti

COMMESSA		F.B.E.	
FORMATO	A3	DISEG.	
SCALA	1:750	CARTE	
		DATA	luglio 2014

Il presente documento è proprietà dell'Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e non può essere divulgato o riprodotto senza autorizzazione scritta. Tale fatto verrà tutelato ai tempi di legge.